

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Allegato n. 17.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998						PREVENTIVO 1997	
	Da congruare o liquidare nel 1998 (1)	meno: rateo al 31.12.1997 (2)	più: rateo al 31.12.1998 (3)	più: risconto al 31.12.1997 (4)	meno: risconto al 31.12.1998 (5)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (1-2+3+4-5) (6)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
			(in migliaia di lire)					
1. TRATTAMENTI DI FAMIGLIA								
- Assegni per il nucleo familiare:								
ai lavoratori dipendenti tramite D.M.	3.756.831.000	311.368.000	313.537.000	-	-	3.759.000.000	3.732.999.966	3.529.000.000
ai lavoratori dipendenti non agricoli	32.800.000	14.000.000	13.000.000	-	-	31.800.000	33.500.000	49.350.000
ai lavoratori dipendenti agricoli	599.000.000	513.000.000	500.000.000	-	-	586.000.000	601.000.000	858.000.000
ai lavoratori domestici	10.300.000	10.000.000	10.000.000	-	-	10.300.000	10.300.000	21.800.000
ai lavoratori disoccupati agricoli	87.900.000	87.900.000	85.700.000	-	-	85.700.000	87.900.000	149.500.000
ai lavoratori disoccupati non agricoli e mobilità	158.685.000	29.226.000	27.441.000	-	-	156.900.000	167.100.000	362.000.000
ai pensionati	1.902.119.000	107.076.000	107.076.000	61.558.000	61.558.000	1.902.119.000	1.902.184.910	1.899.549.000
ai pensionati ENPALS	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Totale assegni per il nucleo familiare	6.555.635.000	1.072.570.000	1.056.754.000	61.558.000	61.558.000	6.539.819.000	6.542.984.876	6.877.199.000
A DETRARRE:								
- Quota parte degli assegni per il nucleo familiare a carico della G.I.A.S.	2.705.000.000	-	-	-	-	2.705.000.000	2.603.000.000	-
Assegni per il nucleo familiare netti	3.850.635.000	1.072.570.000	1.056.754.000	61.558.000	61.558.000	3.834.819.000	3.939.984.876	6.877.199.000
- Trattamenti di famiglia in convenzioni internazionali	30.000	-	-	-	-	30.000	30.000	5.000
- Assegni familiari a caratisti e armatori	600.000	50.000	50.000	-	-	600.000	600.241	500.000
- Assegni familiari ai piccoli coltivatori diretti	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000	150.000
- Assegni per congedi matrimoniali - tramite D.M.	47.200.000	3.900.000	3.900.000	-	-	47.200.000	47.200.305	45.000.000
- Assegni per congedi matrimoniali - pagamenti diretti	80.000	-	-	-	-	80.000	80.000	35.000
TRATTAMENTI DI FAMIGLIA COMPLESSIVI	3.898.745.000	1.076.520.000	1.060.704.000	61.558.000	61.558.000	3.882.929.000	3.988.095.422	6.922.889.000

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 17.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998						PREVENTIVO 1997	
	Da congruare o liquidare nel 1998 (1)	meno: rateo al 31.12.1997 (2)	più: rateo al 31.12.1998 (3)	più: risconto al 31.12.1997 (4)	meno: risconto al 31.12.1998 (5)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (1-2+3+4-5) (6)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
(in migliaia di lire)								
2. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE EDILI: industria e artigianato								
– a congruaglio tramite D.M.	311.836.000	25.635.000	26.045.000	–	–	312.246.000	307.332.076	269.310.000
– pagamenti diretti	3.154.000	–	–	–	–	3.154.000	3.104.000	1.082.000
Totale	314.990.000	25.635.000	26.045.000	–	–	315.400.000	310.436.076	270.392.000
3. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE LAPIDEE – SETTORE INDUSTRIA:								
– a congruaglio tramite D.M.	15.519.000	1.337.000	1.290.000	–	–	15.472.000	16.030.348	15.779.000
– pagamenti diretti	78.000	–	–	–	–	78.000	81.000	32.000
Totale	15.597.000	1.337.000	1.290.000	–	–	15.550.000	16.111.348	15.811.000
4. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE LAPIDEE – SETTORE ARTIGIANATO:								
– a congruaglio tramite D.M.	2.037.000	184.000	168.000	–	–	2.021.000	2.213.548	2.356.000
– pagamenti diretti	52.000	–	–	–	–	52.000	57.000	4.000
Totale	2.089.000	184.000	168.000	–	–	2.073.000	2.270.548	2.360.000
5. TRATTAMENTI ORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI:								
– a congruaglio tramite D.M.	356.949.000	29.344.000	29.812.000	–	–	357.417.000	351.806.620	377.968.000
– pagamenti diretti	3.610.000	–	–	–	–	3.610.000	3.554.000	7.714.000
A DETRARRE	360.559.000	29.344.000	29.812.000	–	–	361.027.000	355.360.620	385.682.000
– Quota parte a carico della G.I.A.S.:								
– Art. 5, c. 1 ^ e 2 ^, D.Ln. 299/1994, convertito in L. 451/1994.	0	–	–	–	–	0		0
Totale	360.559.000	29.344.000	29.812.000	–	–	361.027.000	355.360.620	385.682.000

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 17.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998						PREVENTIVO 1997	
	Da congruare o liquidare nel 1998 (1)	meno: rateo al 31.12.1997 (2)	più: rateo al 31.12.1998 (3)	più: risconto al 31.12.1997 (4)	meno: risconto al 31.12.1998 (5)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (1-2+3+4-5) (6)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
6. TRATTAMENTO SOSTITUTIVO DELLA RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI DA IMPRESE AGRICOLE: pag. diretti:			(in migliaia di lire)					
- operai, impiegati e quadri.....	19.500.000	5.414.000	5.414.000	-	-	19.500.000	19.500.000	25.424.000
7. TRATTAMENTO PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI:								
- pagamenti diretti	160.000	-	-	-	-	160.000	160.000	200.000
8. TRATTAMENTI ORDINARI DI DISOCCUPAZIONE:								
- Indennità ai lavoratori non agricoli	593.571.000	93.378.000	91.015.000	-	-	591.208.000	606.555.000	684.376.000
- Indennità ai lavoratori agricoli	262.122.000	262.122.000	255.567.000	-	-	255.567.000	262.122.000	251.101.000
- Trattamento speciale ai lavoratori agricoli:								
legge n. 457/1972	809.963.000	809.963.000	789.737.000	-	-	789.737.000	809.963.000	799.355.000
legge n. 37/1977	682.450.000	682.450.000	665.385.000	-	-	665.385.000	682.450.000	792.029.000
- Indennità ordinarie - art. 7, comma 3 [^] , legge n.160/1988 e successive:								
ai lavoratori non agricoli	464.130.000	464.130.000	476.190.000	-	-	476.190.000	464.130.000	468.887.000
ai lavoratori agricoli	5.400.000	5.400.000	5.400.000	-	-	5.400.000	5.400.000	4.251.000
Totale	2.817.636.000	2.317.443.000	2.283.294.000	-	-	2.783.487.000	2.830.620.000	2.999.999.000
- Prestazioni in regime di convenzioni internazionali.....	8.500.000	-	-	-	-	8.500.000	8.000.000	8.000.000
TOTALE COMPLESSIVO	2.826.136.000	2.317.443.000	2.283.294.000	-	-	2.791.987.000	2.838.620.000	3.007.999.000

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 17.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998					PREVENTIVO 1997		
	Da congruare o liquidare nel 1998	meno: rateo al 31.12.1997	più: rateo al 31.12.1998	più: risconto al 31.12.1997	meno:riscont al 31.12.1998	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (1-2+3+4-5)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
(in migliaia di lire)								
9. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:								
- pagamenti diretti	650.000.000	65.800.000	65.800.000	-	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000
- prest. relative a credito lavoro - D.L. n. 80/1992	25.000.000	9.260.000	9.260.000	-	-	25.000.000	25.000.000	120.000.000
Totale	675.000.000	75.060.000	75.060.000	0	0	675.000.000	675.000.000	770.000.000
10. TRATTAMENTI ECONOMICI DI:								
a) MALATTIA:								
- a congruaglio tramite D.M.....	2.061.084.000	166.710.000	172.387.000	-	-	2.066.761.000	1.998.694.595	1.895.949.000
- pagamenti diretti	335.199.000	159.833.000	154.759.000	-	-	330.125.000	340.948.000	301.241.000
- pagamenti tramite le Casse marittime	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	75.000.000	72.260.000
Totale	2.471.283.000	326.543.000	327.146.000	0	0	2.471.886.000	2.414.642.595	2.269.450.000
b) MATERNITA':								
- a congruaglio tramite D.M.....	1.620.474.000	131.810.000	135.469.000	-	-	1.624.133.000	1.580.269.839	1.353.258.000
- pagamenti diretti	200.066.000	107.330.000	104.349.000	-	-	197.085.000	202.716.000	211.484.000
- pagamenti tramite le Casse marittime	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	4.221.000
Totale	1.825.540.000	239.140.000	239.818.000	0	0	1.826.218.000	1.787.985.839	1.568.963.000
c) INDENNITA' AI LAVORATORI DONATORI DI SANGUE:								
- a congruaglio tramite D.M.....	61.625.000	-	-	-	-	61.625.000	60.063.000	61.283.000
- pagamenti diretti	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	322.000
- pagamenti tramite le Casse marittime	5.000	-	-	-	-	5.000	5.000	13.000
Totale	61.930.000	-	-	-	-	61.930.000	60.368.000	61.618.000
d) INDENNITA' LAVORATRICI MADRI- ART.10, L.n.903/77:								
- a congruaglio tramite D.M.....	165.006.000	13.515.000	13.786.000	-	-	165.277.000	162.031.497	156.081.000
- pagamenti diretti	260.000	96.000	96.000	-	-	260.000	260.000	230.000
- pagamenti tramite le Casse marittime	15.000	-	-	-	-	15.000	15.000	15.000
Totale	165.281.000	13.611.000	13.882.000	0	0	165.552.000	162.306.497	156.326.000
TOTALE COMPLESSIVO	4.524.034.000	579.294.000	580.846.000	-	-	4.525.586.000	4.425.302.931	4.056.357.000

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 17.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998						PREVENTIVO 1997	
	Da congruare o liquidare nel 1998 (1)	meno: rateo al 31.12.1997 (2)	più: rateo al 31.12.1998 (3)	più: risconto al 31.12.1997 (4)	meno: risconto al 31.12.1998 (5)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (1-2+3+4-5) (6)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
11. INDENNITA' RICHIAMO ALLE ARMI AI LAVORATORI:			(in migliaia di lire)					
- pagamenti diretti	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI:								
- Indennità giornaliera: - a congruaglio tramite D.M.	9.429.000	867.000	840.000	-	-	9.402.000	9.702.591	10.095.000
- pagamenti diretti	20.281.000	-	-	-	-	20.281.000	20.295.000	26.233.000
- Indennità post - sanatoriale	97.534.000	-	-	-	-	97.534.000	98.736.000	133.379.000
- Assegni straordinari natalizi	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000
- Assegni di cura o di sostentamento	30.840.000	-	-	-	-	30.840.000	30.575.000	26.243.000
- Assegni nucleo familiare - a congruaglio tramite DM	300.000	6.000	6.000	-	-	300.000	300.221	70.000
- Assegni nucleo familiare - pagamenti diretti	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Totale	173.184.000	873.000	846.000	-	-	173.157.000	174.408.812	210.820.000
A DETRARRE:								
- Quota parte degli assegni a carico della G.I.A.S.	37.000.000	-	-	-	-	37.000.000	37.000.000	37.000.000
TOTALE TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI	136.184.000	873.000	846.000	-	-	136.157.000	137.408.812	173.820.000
TOTALE COMPLESSIVO	12.773.994.000	4.111.104.000	4.063.479.000	61.558.000	61.558.000	12.726.369.000	12.769.265.757	15.631.934.000

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

— RIMBORSO DI CONTRIBUTI —

Allegato n. 18

DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI	PREVENTIVO	PREVENTIVO 1997	
	1998	AGGIORNATO	ORIGINARIO
	(in migliaia di lire)		
Trattamenti di famiglia	16.415.000	16.125.000	16.125.000
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti dell'edilizia	354.000	348.000	348.000
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee — settore industria	16.000	16.000	16.000
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee — settore artigianato	5.000	5.000	5.000
Trattamenti ordinari di integrazione salariale ai dipendenti dell'industria	4.089.000	4.017.000	4.017.000
Trattamento sostitutivo della retribuzione ai dipendenti da imprese agricole	92.000	90.000	90.000
Trattamento di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari	675.000	663.000	663.000
Trattamenti ordinari di disoccupazione	319.000	313.000	313.000
Trattamento di fine rapporto	430.000	423.000	423.000
Trattamenti economici di malattia e maternità	16.858.000	16.560.000	16.560.000
Trattamenti antitubercolari	1.832.000	1.800.000	1.800.000
TOTALE	41.085.000	40.360.000	40.360.000

**ENTRATE E USCITE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI
DI PERTINENZA DELLA EX GESTIONE TUBERCOLOSI**

Allegato n. 19

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	PREVENTIVO 1997	
	1998	AGGIORNATO	ORIGINARIO
ENTRATE	(in migliaia di lire)		
- Canone figurativo degli immobili adibiti ad uffici	686	686	686
- Affitti e proventi vari degli immobili da reddito.....	100.000	100.000	100.000
TOTALE DELLE ENTRATE	100.686	100.686	100.686
USCITE			
- Spese di amministrazione	11.000	12.000	12.000
- Compensi alla Società IGEI per la Gestione del patrimonio immobiliare	26.507	26.507	0
- Spese di manutenzione.....	40.000	40.000	50.000
- Tributi diversi	3.000	3.000	3.000
- Accantonamento al Fondo imposte	52.283	50.878	48.096
- Assegnazione al Fondo ammortamento immobili	1.804	1.804	1.804
- Spese di assicurazione	20.000	20.000	19.000
- Spese di gestione.....	840	840	0
- I.C.I. immobili da reddito.....	100.000	100.000	100.000
TOTALE DELLE USCITE	255.434	255.029	233.900
UTILE (+) PERDITA (-).....	-154.748	-154.343	133.214

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Allegato n. 20

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	PREVENTIVO 1997	
	1998	AGGIORNATO	ORIGINARIO
AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI:		(in migliaia di lire)	
— per valori di copertura assicurativa, relativi a:			
1) periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai lavoratori agricoli e non agricoli:			
— art.4, legge n.218/1952	2.046.000.000	2.128.898.000	2.331.732.000
— art.7, comma 3^, legge n.160/1988 e successive	997.988.000	972.543.000	981.086.000
2) periodi di integrazione salariale ordinaria indennizzati ai lavoratori dell'industria — art.3, legge n.164/1975	205.383.000	200.166.000	221.390.000
3) periodi di integrazione salariale indennizzati ai lavoratori dell'edilizia — art.5, legge n.427/1975	172.640.000	168.256.000	158.282.000
4) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee — settore industria — art.5, legge n.427/1975	8.543.000	8.764.000	9.438.000
5) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee — settore artigianato — art.5, legge n.427/1975	1.142.000	1.239.000	1.294.000
6) periodi antitubercolari indennizzati — art.3, legge n. 88/1987	377.851.000	377.068.000	461.152.000
TOTALE	3.809.547.000	3.856.934.000	4.164.374.000

APPENDICE

Evoluzione legislativa e normativa

La Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, sotto l'aspetto del gettito contributivo, nell'anno 1998 sarà interessata prevalentemente dalla prevedibile lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimi di retribuzione imponibile, più volte illustrati nelle relazioni inserite in precedenti bilanci.

La Gestione stessa sarà, inoltre, interessata dalle seguenti disposizioni di legge.

In attuazione dell'art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato emanato il decreto ministeriale 16 febbraio 1996, che ha trasferito al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'aliquota pari a 4,43 punti percentuali del contributo di finanziamento delle prestazioni temporanee.

In attuazione della delega prevista all'art. 2, comma 22, della precitata legge n. 335/1995, sono stati emanati i decreti legislativi di armonizzazione che interessano i Fondi e gli Enti previdenziali di seguito indicati, nel cui contesto risulta previsto a proprio beneficio, il trasferimento delle quote di aliquota del contributo di finanziamento delle prestazioni temporanee, già citato in precedenza.

- iscritti al Fondo "Telefonici", dal 1° gennaio 1997 (decreto legislativo n. 658 del 4 dicembre 1996);
- iscritti all'ENPALS, dal 1° gennaio 1997 (decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997);

- iscritti al Fondo "Volo", dal 1° gennaio 1997 per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995; dal 1° ottobre 1997 per il personale assunto prima del 31 dicembre 1995 (decreto legislativo n. 164 del 24 aprile 1997).

Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, in attuazione della delega conferita sempre dall'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995, ha rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1997, le aliquote contributive della Gestione delle prestazioni temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAI.

L'art. 1 del predetto decreto legislativo ridefinisce, pertanto, le aliquote contributive delle prestazioni temporanee nelle misure e con le decorrenze di seguito indicate:

- l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi viene ridotta di 0,14 punti percentuali dal 1° gennaio 1997;
- l'aliquota di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare viene ridotta gradualmente con le seguenti scadenze:
 - a) Dirigenti iscritti dopo il 31 dicembre 1995:
 - dal 1° gennaio 1997 passa dal 6,20% al 2,48%.
 - b) Dirigenti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996:
 - dal 1° gennaio 1997 passa dal 6,20% al 4,84%;
 - dal 1° gennaio 1998 passa dal 4,84% al 3,34%;
 - dal 1° gennaio 1999 passa dal 3,34% al 2,48%.

L'art. 18 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, parificando le aziende turistiche, la cui attività è svolta con carattere di stagionalità, agli altri datori di lavoro già ammessi alle assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale nelle zone montane, ha esonerato le stesse dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378.

La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, all'art. 23 ha introdotto modifiche alla norma di cui all'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di contratti di riallineamento retributivo.

Infatti, le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, che si avvalgono dei contratti suddetti sono esentate dall'obbligo derivante dall'art. 1 della legge n. 389/89, a condizione che gli accordi aziendali di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento siano stipulati entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 196/97 (entro il 19 luglio 1998).

Tale disciplina produrrà l'emersione di consistenti settori di lavoro sommerso in quanto sono previste agevolazioni per la regolarizzazione contributiva in ragione del 25% o del 50% dei minimali di retribuzione giornaliera a seconda che trattisi di periodi anteriori o successivi alla data degli accordi provinciali, da adeguare al 100% nel corso dei 36 mesi successivi alla data suddetta.

L'art. 24 sempre della legge n. 196, ha adottato, infine, disposizioni in materia di tutela contro la disoccupazione per i soci di cooperative di lavoro, statuendo che essa si applica anche ai soci medesimi indipendentemente dal sistema di remunerazione adottato.

Inoltre, nei settori ammessi alla mobilità, anche per i soci sono dovute le relative contribuzioni di finanziamento. La norma fa salvi i versamenti contributivi già effettuati.

Il D.M. 13 febbraio 1997 ha prorogato, per il periodo 1° gennaio 1997/31 dicembre 1998, la riduzione contributiva per gli operai del settore edilizia, scaduta il 31 dicembre 1996, ed ha elevato la relativa misura dell'11,50% a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il contributo afferente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto sarà interessato dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i quali, rispettivamente, stabiliscono che "l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati nell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciamo richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori

dipendenti" e che "A carico dei soggetti di cui al richiamato art.3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità e durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le categorie interessate".

Il contributo in argomento, inoltre, sarà interessato dal disposto dell'art. 24 comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, già citata, che statuisce che le norme relative al Fondo di garanzia si applicano anche ai soci delle cooperative di lavoro, nei confronti delle quali conservano efficacia i contributi già versati dalle stesse al predetto titolo mentre debbono essere restituiti dalle cooperative, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, i contributi già rimborsati.

Riguardo ai lavoratori agricoli dipendenti, il gettito contributivo relativo alle singole forme assicurative facenti capo alla Gestione sarà interessato, per l'esercizio 1998, sia dal riferimento - imposto dal comma 1 dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 146/1997, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee - al salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e rilevato nel 1995, sia dalla prevedibile lievitazione delle retribuzioni di fatto corrisposte agli operai a tempo indeterminato.

Si fa presente, inoltre, che il "minimale" retributivo

giornaliero per gli operai agricoli a tempo indeterminato, previsto dall'art. 14, comma 7, del decreto legge n. 791/1981, convertito dalla legge n. 54/1982, subirà un aumento per effetto del meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 1 del decreto legge n. 402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 537/1981, (per l'anno 1997 tale minimale è stato determinato in f 57.960).

Anche per l'anno 1998 continueranno a trovare applicazione:

- l'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 18/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/1991, che ha disposto, a favore delle aziende operanti in territori diversi da quelli del Mezzogiorno, l'esonero dal versamento del contributo TBC, la cui misura, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, è pari allo 0,01%;
- l'art. 21, comma 3, della legge n. 223/1991, che ha disposto che le imprese agricole che si avvalgono del trattamento di integrazione salariale, previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale, sono tenute a versare alla Gestione delle prestazioni temporanee, in aggiunta al contributo di cui all'art. 9 della legge n. 457/1972, un contributo pari al 4% dell'integrazione corrisposta ai propri dipendenti.

Si richiamano, infine, i seguenti provvedimenti:

- il decreto 4 luglio 1994 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in attuazione dell'art. 5 della legge n.185/1992, circa l'esonero parziale delle aziende agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificate calamità naturali, in percentuali comprese tra un minimo del 25% ed un massimo del 50%;
- la prevista ridistribuzione, con decorrenza 1° gennaio 1998, delle agevolazioni contributive di cui al comma 27 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate ed alla riduzione contributiva spettante, nella misura del 40% alle aziende agricole ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- l'adeguamento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, a seguito del decreto legislativo n. 146/1997, di attuazione della delega al Governo prevista dall'art. 2, comma 24, della legge n. 335/1995.

Per quanto concerne le prestazioni si citano i seguenti provvedimenti.

la Gestione, nel 1998, continuerà ad essere interessata dagli effetti delle disposizioni normative che hanno disposto la estensione, alle integrazioni salariali ordinarie, del